

INTEGRAZIONE
LAVORI RUMOROSI



COMUNE DI SASSARI

Cod. Fisc. 00239740905

COMUNE DI SASSARI U.T.

PROT. N. = 6.773.0

21 OTT. 2005

Cat. 3 Cl. 2 Fasc. 1

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza prot. n° 24965 del 19.07.1990, con la quale sono stati disciplinati gli orari di esercizio delle attività rumorose;

Atteso che per l'esecuzione di lavori di particolare necessità ed urgenza, ovvero per lavori riguardanti strutture, impianti e servizi di pubblico interesse, le autorizzazioni in deroga alle disposizioni in essa contenute venivano demandate al Comando di Polizia Municipale;

Valutate le esigenze operative e le urgenze che possono manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori pubblici anche in relazione al rispetto dei cronoprogrammi concordati con le imprese esecutrici;

Ritenuto che in questi casi la deroga possa essere concessa direttamente dal Settore tecnico comunale competente all'esecuzione dell'opera;

ORDINA

Il punto 11) della propria ordinanza richiamata in premessa deve intendersi integrato nel senso che, nei casi in cui i lavori rumorosi dipendano dall'esecuzione di opere pubbliche di competenza dei Settori tecnici dell'Amministrazione comunale, la deroga al rispetto degli orari eventualmente necessaria verrà autorizzata direttamente dal Settore competente cui è fatto carico di darne contestuale comunicazione per quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale.

Manda la presente per l'esecuzione:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Settore Lavori Pubblici;
- Al Settore Manutenzioni;
- Al Settore Ambiente
- Al Settore Parchi e Giardini

SASSARI, 15 SET. 2005

IL SINDACO
(Dr. Gianfranco Ganau)

24965



COMUNE DI SASSARI

Cod. Fiscale N° 00239740905

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'orario per l'esercizio di attività rumorose prevedendo peraltro le necessarie deroghe per l'esecuzione di lavori particolari e di pubblica utilità;

DATTO ATTO che, come accertato in una recente indagine, questa città presenta un alto tasso di inquinamento acustico;

ESAMINATA la normativa vigente disciplinante la materia.

COMUNE DI SASSARI
 PROT. N. 24965
 19 LUG 1990
 Cat. 3 Cl. 1 Fasc. 2

ORDINA

- 1) Nel perimetro urbano del Capoluogo e delle Frazioni di questo Comune, qualunque attività rumorosa potrà effettuarsi esclusivamente nelle sole giornate non festive e nelle ore appresso indicate:
 - a) dal 1° Ottobre al 30 Marzo: dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20;
 - b) dal 1° Aprile al 30 Settembre: dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 21.
- 2) Nelle aree definite industriali, le attività rumorose possono effettuarsi ininterrottamente dalle 7 alle 22 per l'intero arco dell'anno compresi i giorni festivi, purché l'intensità dei rumori percepibili nei luoghi di cui al punto 1, non superino i limiti indicati nei punti 6-8 e 9.
- 3) I rumori prodotti dalle attività rumorose dovranno essere misurati con apposito fonometro posto sui davanzali delle finestre o sulle soglie d'ingresso, se detti rumori provengono da sorgenti esterne al locale disturbato; all'interno dei vani dei locali disturbati, se i rumori provengono da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato, o ad esso adiacente.
- 4) L'intensità dei rumori è misurata con apposito fonometro in dotazione del Comando di Polizia Municipale.
- 5) Detti rumori dovranno essere classificati in base alla provenienza o fonte del rumore come segue:
 - a) rumore proveniente da sorgenti esterne al locale disturbato;
 - b) rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato o comunque adiacenti;
 - c) rumore prodotto nelle ore consentite di cui ai punti 1 e 2;
 - d) rumore prodotto nelle ore vietate di cui ai punti 1 e 2;
 - e) rumore prodotto nei luoghi indicati al punto 1 e 2;
 - f) rumore prodotto nelle località balneari a forte presenza stagionale.
- 6) I rumori prodotti nei luoghi e nelle ore consentite di cui al punto 1 (negli abitati del capoluogo o delle frazioni) dovranno essere così limitati:
 - a) se provengono da sorgenti esterne, non dovranno superare l'intensità di 55 db (A);
 - b) se provengono da sorgenti interne, non potranno superare il rumore di fondo di oltre 4 db (A)



20045

COMUNE DI SASSARI

Cod. Fiscale N° 00219740905

- 2 -

- 7) I rumori prodotti e misurati nei luoghi e nelle ore consentite di cui al punto 2 (nelle zone industriali) dovranno essere così limitati:
- a) se provengono da sorgenti esterne, non dovranno superare l'intensità di 70 db (A);
 - b) se provengono da sorgenti interne, non dovranno superare il rumore di fondo di oltre 9 db (A).
- 8) I rumori prodotti nei luoghi e nelle ore vietate di cui al punto 1 dovranno essere così limitati;
- a) se provengono da sorgenti esterne non dovranno superare in alcun modo l'entità del rumore di fondo;
 - b) se provengono da sorgenti interne, i rumori non dovranno superare il limite di 25 db (A) nelle camere da letto e 30 db (A) negli altri vani sia a finestre aperte che chiuse.
- 9) Nelle località balneari a forte presenza stagionale, nelle ore diurne e notturne, è vietata qualunque attività rumorosa che superi il rumore di fondo.
- 10) Per rumore di fondo in un ambiente si intende il livello sonoro (prodotto anche dall'eventuale traffico) che verrà misurato nei tempi e luoghi disturbati (secondo le modalità indicate nei punti precedenti), essendo inattive le sorgenti di rumore individuate come causa specifica del disturbo stesso.
- 11) In deroga alle disposizioni di cui ai punti precedenti, il Comando della Polizia Municipale, potrà autorizzare eccezionalmente l'esecuzione dei lavori rumorosi, quando questi dovessero rivestire carattere di particolare necessità ed urgenza o dovessero riguardare strutture, impianti e servizi di pubblico interesse.
- 12) Le precedenti ordinanze sono revocate.
- 13) I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.
- 14) Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente ordinanza.

Sassari, li 19 luglio 1990

IL SINDACO
(DR. MARCO FUMI)